



COMUNE DI TRISSINO

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240

SETTORE II^ - SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SPORT

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI ALL'ATTIVITA' CALCISTICA PERIODO: 01.03.2026 - 31.12.2029

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 15 del 11.02.2026

SCRITTURA PRIVATA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 11.02.2026;

l'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno _____ del mese di _____, in Trissino, presso la Sede Municipale, sita in Piazza XXV Aprile, al nr. 9;

TRA

Il Comune di Trissino (Codice Fiscale e Partita Iva 00176730240), avente sede legale a Trissino in Piazza XXV Aprile nr. 9, rappresentato legalmente nel presente atto, dalla dr.ssa Pretto Ketty, nella sua qualità di Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona (ai sensi e agli effetti del Decreto del Sindaco nr. 1 del 26.01.2026), la quale interviene in nome e per conto dell'Ente (di seguito denominato, per brevità, anche "*Comune*");

E

L'Associazione _____, avente sede legale in Trissino, via _____ nr. ____ (VI), con Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____, rappresentata nel presente atto, nella sua qualità di Legale Rappresentante dal sig. _____, nato a _____ (VI), il _____.____ e residente a _____ (VI), che in qualità di Presidente pro-tempore, agisce ed interviene in nome e per conto della precitata Associazione e dichiara di essere stato autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione dal competente organo statutario (di seguito denominato, per brevità, anche "*Gestore*");

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 15 del 11.02.2026, avente ad oggetto: "*Approvazione della Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica. Periodo: 01.03.2026 - 31.12.2029*", è stata disposta, tra l'altro, l'approvazione della Convenzione in esame, finalizzata alla gestione esternalizzata degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica, nel solo ed esclusivo interesse pubblico della cittadinanza e delle famiglie della comunità trissinese, con particolare riguardo rivolto alle fasce più giovani della popolazione (bambini, ragazzi, adolescenti e giovani);
- con determinazione della Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona, nr. 66 del 12.02.2026, avente ad oggetto: "*Approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico per*

acquisizione di manifestazione d'interesse in merito alla Gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica. Periodo: 01.03.2026 - 31.12.2029", è stata disposta l'approvazione e la pubblicazione del relativo avviso pubblico di manifestazione d'interesse;

- con determinazione della Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona, nr. _____ del ____02.2026, avente ad oggetto: "*Gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica (Periodo: 01.03.2026 – 31.12.2029) Concessione all'Associazione _____ e assunzione dei relativi impegni di spesa*", è stato disposto, tra l'altro, di conferire la gestione di cui trattasi, all'**Associazione** _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite ed individuate, precisando che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Trissino nella persona della Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona, dr.ssa Pretto Ketty, concede tramite la presente Convenzione, all'**Associazione** _____ che accetta, per mezzo del proprio Legale Rappresentante sig. _____ (nella sua veste di Presidente pro-tempore della predetta Associazione), la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica, ubicati a Trissino, in via Palladio, come meglio individuati e descritti nelle planimetrie allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposte dal Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

L'impianto sportivo in esame è così costituito:

- campo da calcio con manto in erba naturale;
- campo da calcio con manto in erba sintetica;
- campetto con manto in erba sintetica;
- aree esterne diverse ed annesse;
- palazzina servizi ad uso spogliatoi, segreteria, biglietteria e sede sociale.

I predetti impianti sportivi di proprietà comunale sono utilizzati principalmente ed in via prioritaria per lo svolgimento del gioco del calcio, nonché di tutte quelle attività strettamente correlate e collegate a tale disciplina sportiva.

Costituisce oggetto della gestione lo svolgimento e lo sviluppo delle attività sportive di formazione di base, amatoriali e agonistiche, di promozione dello sport e/o ludico-ricreative, nonché di miglioramento della qualità del tempo libero, compatibilmente con le caratteristiche tecniche della struttura e con le finalità per le quali la stessa è abilitata, sulla base del calendario di utilizzo dell'area sportiva e secondo le modalità descritte negli articoli seguenti.

Il Gestore è tenuto ad espletare la custodia, la vigilanza, la sorveglianza e la pulizia dei predetti impianti sportivi di proprietà comunale, nell'osservanza di quanto descritto negli articoli seguenti della presente Convenzione.

Il Gestore s'impegna nell'esecuzione della predetta gestione, secondo gli obblighi, le modalità, le condizioni, le indicazioni, le prescrizioni, i patti e il contributo descritti nella presente Convenzione. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica dovrà essere improntata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, tempestività, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione ha durata per il periodo che decorre dal **01.03.2026 al 31.12.2029** (per un totale, quindi, di 46 mesi).

Il Gestore, al verificarsi della scadenza del rapporto convenzionale in essere, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuto al prosieguo della gestione oggetto della presente Convenzione, alle medesime condizioni ivi indicate, per il periodo massimo di 12 (dodici) mesi. Qualora si verificasse la necessità, l'esigenza e/o l'opportunità, rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale, di anticipare la scadenza della durata del presente rapporto convenzionale, mediante apposito e motivato provvedimento amministrativo, fornendo idonea comunicazione al Gestore tramite posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della nuova data fissata per la scadenza.

ART. 3 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Gli impianti e le attrezzature sportive vengono consegnati in ordine ed in perfetta efficienza, nello stato di fatto in cui si trovano. Relativamente ad essi, previo sopralluogo, le parti procederanno alla redazione del verbale di ricognizione, di consistenza, di presa in carico e di consegna degli stessi, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti, predisposto dall'Ufficio Sport e con l'eventuale ausilio del Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

Il tutto dovrà essere riconsegnato alla scadenza della presente Convenzione in stato di normale conservazione e funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso, e di ciò dovrà essere predisposto apposito verbale, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti, steso dall'Ufficio Sport, con l'eventuale ausilio del Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici, a seguito dell'espletamento di un apposito sopralluogo di verifica.

ART. 4 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DELLA GESTIONE.

Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del periodo della presente Convenzione, delle necessarie capacità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive impartite dal Comune, a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente rapporto convenzionale.

Il Gestore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o si rendesse semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il contributo pattuito per la corrente gestione degli impianti sportivi in essere.

Per tutta la vigenza della presente Convenzione, il Gestore si obbliga a mettere a disposizione del Comune:

- due recapiti telefonici _____;
- un indirizzo mail _____;
- un indirizzo di posta elettronica certificata _____;

al fine di consentire la trasmissione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, nonché la puntuale e corretta comunicazione tra le parti.

Il Gestore si impegna a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi idonei a garantire elevati livelli di servizio;
- b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dal Comune, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- c) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa e societaria, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

- d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Il personale del Gestore dovrà accedere agli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica, nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per i medesimi; a tal fine, il Gestore dovrà attenersi in modo scrupoloso a tutte le informazioni e le disposizioni impartite dal Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

Sarà onere del Gestore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della gestione e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne il Comune da eventuali pretese di terzi.

ART. 5 – GESTIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Il Gestore dovrà consentire l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi in oggetto, esclusivamente a chi è stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, negli stessi e soli orari autorizzati. Data la particolarità e la peculiarità degli impianti sportivi in questione, il Comune, solleva da ogni responsabilità il Gestore, in caso di accesso da parte di persone non autorizzate, al di fuori degli orari consentiti e autorizzati.

Il Gestore è tenuto alla custodia, alla vigilanza e alla sorveglianza degli impianti sportivi di cui all'oggetto, con la presenza minima e costante di almeno 1 (uno) addetto:

- ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e comunque fino al termine delle attività, degli allenamenti o delle gare;
- il sabato indicativamente dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e comunque fino al termine delle attività, degli allenamenti o delle gare;
- ad ogni allenamento, gara, partita di tutti i campionati e/o coppa, tornei, nonché qualunque altra manifestazione e/o attività delle associazioni/società sportive che utilizzano la struttura (anche nei giorni festivi);
- ad ogni diversa manifestazione e/o iniziativa sportiva, di promozione dello sport e di qualunque altro genere, promossa dall'Amministrazione Comunale e/o patrocinata dalla stessa o autorizzata dalla medesima (anche nei giorni festivi).

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di utilizzare i predetti impianti sportivi in casi eccezionali e documentati.

Gli impianti sportivi di cui all'oggetto, previo accordo con il Gestore, potranno essere utilizzati anche dall'**Istituto Comprensivo Statale di Trissino** per lo svolgimento delle proprie attività sportive e/o motorie, compatibilmente con il calendario di utilizzo degli impianti medesimi, mediante il rilascio di apposita concessione da parte dell'Amministrazione Comunale; in questi casi, la responsabilità della sorveglianza, della vigilanza, della custodia, della sistemazione e del riordino degli spazi (che devono essere lasciati nello stato in cui sono stati consegnati) è a carico della medesima istituzione scolastica.

Gli impianti sportivi di cui all'oggetto, previo accordo con il Gestore, potranno essere utilizzati anche dalla **Scuola di Formazione Professionale – C.F.P. Trissino** al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività sportive e/o motorie, compatibilmente con il calendario di utilizzo degli impianti medesimi, mediante il rilascio di apposita concessione da parte dell'Amministrazione Comunale; in questi casi, la responsabilità della sorveglianza, della vigilanza, della custodia, della sistemazione e del riordino degli spazi (che devono essere lasciati nello stato in cui sono stati consegnati) è a carico della medesima istituzione formativa.

La gestione degli spazi degli impianti sportivi di cui all'oggetto, avviene sulla base del calendario di utilizzo concordato tra le Associazioni/società sportive utilizzatrici, autorizzate mediante apposita

concessione all'utilizzo, rilasciata dall'Ufficio Sport del Comune di Trissino e avente validità per l'intera stagione sportiva di riferimento.

Qualsiasi richiesta di utilizzo da parte di enti, gruppi e/o associazioni dovrà essere rivolta all'Amministrazione Comunale; l'autorizzazione sarà concessa tenuto conto del calendario d'utilizzo dei medesimi spazi sportivi relativo alla stagione sportiva di riferimento ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale riconosce e attribuisce esplicitamente al Gestore la facoltà di allontanare dagli impianti sportivi suddetti chiunque arrechi danno alla struttura, disagio o disturbi l'attività in svolgimento, segnalando immediatamente all'Ufficio Sport tali comportamenti.

ART. 6 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.

La gestione si sviluppa attraverso le attività e le prestazioni di seguito indicate:

- reperibilità e disponibilità di almeno un addetto, in caso di bisogno e di necessità, anche al di fuori degli orari stabili e programmati;
- servizio di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza e vigilanza per lo svolgimento di tutte le attività programmate, previste e autorizzate negli impianti sportivi e anche per eventi non sportivi;
- servizio di predisposizione della struttura per manifestazioni sportive straordinarie (vigilanza, controllo, assistenza e tutto quant'altro necessario e/o opportuno), nonché per iniziative di altro genere;
- gestione di tutti gli accessi alla struttura;
- verifica e controllo del pieno rispetto, da parte degli utilizzatori degli impianti sportivi, delle modalità e delle condizioni di utilizzo indicate dalla concessione all'uso, rilasciata dal competente Ufficio Sport e le disposizioni impartite dagli uffici competenti per la fruizione dei campi comunali, con obbligo di segnalazione di ogni eventuale difformità rilevata e non immediatamente risolta o fatti ritenuti d'interesse;
- verifica e controllo del corretto utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature presenti, durante l'uso dei medesimi;
- controllo sul riordino e la corretta sistemazione delle attrezzature dopo l'utilizzo, nonché sul loro stato di manutenzione;
- verifica della corretta predisposizione delle attrezzature in dotazione alla struttura per lo svolgimento delle attività programmate da parte delle associazioni/società utilizzatrici e, a fine attività, la verifica della corretta sistemazione delle stesse, in modo che la struttura sia pronta per un nuovo diverso utilizzo, senza che persistano impedimenti, ritardi, disagi o pericoli;
- al verificarsi di eventuale emergenza o fatto di rischio, segnalazione di allarme al Comando di Polizia Locale o alle forze dell'ordine; durante le gare agonistiche è comunque responsabilità del Gestore la gestione dei rapporti con le forze dell'ordine ed il loro possibile intervento;
- segnalazione immediata al Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici relativamente a disfunzioni, guasti, rotture, presenza di pericoli, danni, abusi, sottrazioni o altro che riguardi il buono stato di conservazione dei campi da calcio, dell'impianto e delle attrezzature, interventi di manutenzione e/o pulizia e simili;
- segnalazione all'Ufficio Sport di ogni comportamento non idoneo o che arrechi disturbo e disagio, al fine del normale svolgimento delle attività, nonché di scorretta fruizione degli impianti sportivi di cui trattasi;
- controllo del regolare funzionamento dell'impianto di irrigazione con segnalazione di eventuali anomalie al Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici (accensione, spegnimento, etc.);
- controllo del regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione, idraulico e

riscaldamento e degli altri impianti tecnologici con segnalazione di eventuali anomalie al Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici (accensione, spegnimento, etc.);

- controllo del regolare funzionamento dell'impianto audio con segnalazione di eventuali anomalie al Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici;
- controllo e vigilanza in merito all'accesso da parte degli utenti in aree a loro non consentite;
- sorveglianza costante sulle persone non autorizzate e non addette a entrare nella zona degli spogliatoi e degli altri spazi adibiti agli atleti;
- pieno rispetto e applicazione delle prescrizioni sulla sicurezza dei predetti impianti sportivi;
- custodia delle relative chiavi in un luogo chiuso;
- la manutenzione ordinaria atta a mantenere gli impianti sportivi in efficienza (come ad esempio: rifacimento di parti di tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti, riparazione e sostituzione di parti accessorie, piccole riparazioni idrauliche, riparazione e sostituzione di accessori bagni, sostituzione lampadine, piccole riparazione di mobili e attrezzature in dotazione, sostituzione di maniglie, sostituzione di parti deteriorate con l'uso, controllo funzionamento serrature, servizi igienici, docce, sostituzione batterie microfono, sostituzione accessori rovinati, ecc.), per le parti facilmente raggiungibili e che non richiedono attrezzature specialistiche o rischi per la sicurezza e l'incolumità; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi riguardano in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo;
- in caso di neve o di condizioni climatiche avverse, lo spazzamento e la spalatura di tutte le entrate della struttura, con distribuzione di ghiaino e sali in funzione antighiaccio;
- pulizia completa degli spogliatoi al termine di ogni attività (partite, allenamenti e quant'altro) e in ogni caso almeno una volta al giorno;
- pulizia completa dei servizi igienici al termine di ogni attività autorizzata (partite, allenamenti e quant'altro); gli stessi devono altresì essere puliti mediante disinfezione e cospargimento di deodorante e disinfettante quotidianamente;
- sistemazione, riordino e pulizia completa dei locali (palazzina servizi, segreteria, biglietteria e sede sociale);
- sistemazione, riordino e pulizia completa delle aree da gioco, esterne ed annesse;
- raccolta giornaliera dei rifiuti presenti (in tutta l'area oggetto della presente Convenzione), secondo le norme della raccolta differenziata;
- lavaggio dei vetri accessibili della struttura almeno una volta ogni due mesi;
- controllo degli scarichi e pulizia delle griglie;
- pulizia di finestre, porte, lucidatura delle maniglie, ripulitura di pareti, soffitti, sporgenze, zoccolature, almeno una volta ogni due mesi;
- in ogni caso dovrà essere assicurata e garantita la pulizia di mantenimento dell'intero plesso sportivo;
- il controllo del corretto funzionamento del defibrillatore sito presso gli impianti sportivi, con immediata segnalazione all'ufficio comunale competente di eventuali anomalie.

La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi rimane in carico al Gestore e la stessa dovrà essere eseguita secondo le direttive impartite dal competente Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

La fornitura del materiale necessario per le piccole manutenzioni e/o riparazioni, rientranti negli interventi di ordinaria manutenzione, rimane in carico al Comune di Trissino.

Ogni intervento che non sia minimale e che non rientri nella manutenzione ordinaria, deve essere preliminarmente autorizzato, previa richiesta da effettuarsi al Comune; qualora prevista, deve essere prodotta la certificazione di conformità relativa agli interventi effettuati.

L'approvvigionamento di prodotti, materiali e attrezzature necessari per la pulizia sono a carico del

Gestore, che dovrà provvedere in proprio alla fornitura di quanto necessario, per svolgere correttamente il servizio nel rispetto delle norme di sicurezza, in particolare per quanto attiene all'impiego, custodia e alla conservazione di prodotti e sostanze chimiche (detergenti, dpi specifici per addetti alla pulizia, ecc.) e delle attrezzature (carrelli, scale, macchinari per la pulizia, ecc.), nonché al corretto uso degli stessi da parte di personale addetto e adeguatamente formato.

In ogni caso, la pulizia, il riordino, la sistemazione dei locali, i piccoli interventi di manutenzione e/o riparazione previsti, devono essere effettuati senza ostacolare le attività dell'utenza e non arrecando incomodo, disturbo o disagio al pubblico.

Il Gestore si impegna ad assicurare i servizi richiesti secondo il calendario e gli orari concordati, garantendo la massima fruibilità degli impianti sportivi suddetti agli utilizzatori.

ART. 7 – RISCOSSIONE DELLE TARIFFE.

Le tariffe applicate per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica sono deliberate dalla Giunta Comunale. I proventi derivanti dall'applicazione delle stesse ai soggetti utilizzatori sono introitate esclusivamente dal Comune di Trissino, secondo le modalità impartite dal competente Servizio Finanziario.

ART. 8 – LOCALI ADIBITI A SEGRETERIA E A SEDE SOCIALE.

Il Gestore ha in uso esclusivo il locale adibito a sede sociale e ubicato nella palazzina servizi. L'uso del bene è vincolato alla custodia degli impianti sportivi e qualora ciò non fosse garantito per qualsivoglia ragione, il Gestore è tenuto tassativamente alla restituzione dell'immobile, senza alcun altro diritto. Il bene viene consegnato in buono stato di manutenzione e lo stesso dovrà essere riconsegnato al termine della gestione in stato normale di conservazione.

E' data al Gestore la possibilità di usare in via esclusiva il locale adibito a segreteria; lo stesso potrà essere utilizzato dal Comune di Trissino per eventuali attività/iniziative; in ogni caso tale locale dovrà essere messo a disposizione di altri utilizzatori in caso di partite e/o altre manifestazioni, previo accordo con il Gestore.

ART. 9 – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.

Il Gestore si impegna a conservare in stato perfetta efficienza gli immobili e gli impianti annessi avuti in gestione. Il Gestore è tenuto alla manutenzione dei campi da gioco, con l'assunzione totale delle spese, compreso l'onere di acquisto di ogni tipo di materiale per la conservazione degli stessi e in particolare la tracciatura, il taglio dell'erba e l'innaffiatura dei campi da gioco e delle aree limitrofe a servizio dei predetti impianti sportivi per tutto il periodo dell'anno.

Per il dettaglio di tali adempimenti si richiama il seguente articolo 10 – "*Capitolato tecnico per la manutenzione dei campi da calcio*".

L'Amministrazione Comunale, tramite il competente Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici, verifica puntualmente lo stato di manutenzione degli immobili e dei campi da gioco dati in gestione.

Il Gestore dovrà restituire, alla scadenza, tutti gli impianti nello stesso identico stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento.

ART. 10 – CAPITOLATO TECNICO PER LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DA CALCIO.

Per il campo in erba naturale le manutenzioni minime sono:

- il taglio dell'erba. L'altezza di taglio è compresa tra 25 e 35 mm. mentre la frequenza è legata al periodo vegetativo, per cui si fanno, mediamente, due tagli a settimana nel periodo di massimo rigoglio mentre in quello invernale la frequenza viene ridotta;
- la fertilizzazione. Gli interventi mediamente sono 4-6 nel corso dell'anno;
- i trattamenti. Normalmente una volta all'anno salvo in caso di comparsa di malattie;

- la sfeltratura e carotatura. L'asportazione del feltro è fatta una volta all'anno anche se vi possono essere frequenze maggiori. La carotatura si rende necessaria per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno. Si fanno da 1 a 4 interventi all'anno in relazione allo stato del suolo e alla capacità drenante.
- il top-dressing. Questa operazione è indispensabile non solo dopo un intervento di carotatura ma anche per mantenere la permeabilità del suolo e ridurre la formazione di feltro. La distribuzione di sabbia mista a sostanza organica viene normalmente effettuata in primavera e in autunno;
- la pulizia. Consiste nell'asportazione dei corpi estranei (carta, mozziconi, foglie, ecc.);
- l'irrigazione. Nel periodo estivo la frequenza è di 1-2 interventi a settimana e comunque secondo necessità.

Per il campo in erba sintetica le manutenzioni previste sono:

Prescrizioni generali

Il manto erboso artificiale deve essere mantenuto privo di qualsiasi contaminante e di vegetazione.

L'intaso del filato dev'essere mantenuto al livello prescritto nelle Schede Tecniche e di Capitolato.

Non utilizzare alcun agente chimico per pulire il manto.

Non appiccare fuochi e rimuovere immediatamente eventuali fuochi artificiali o fumogeni.

Rimuovere l'eccesso di neve dal manto avendo cura di non toccare la superficie del filato.

Rimuovere meccanicamente i chewing gum dopo aver raffreddato artificialmente la superficie interessata con spray refrigerante.

Rimuovere meccanicamente olio o combustili con segatura.

Rimuovere meccanicamente feci animali e trattare la superficie con acqua e aceto.

Bagnare l'intera superficie del campo 15 minuti prima dell'inizio di una partita; la quantità di acqua dipende dalle condizioni meteorologiche e dalla temperatura.

Automezzi per manutenzione

Il manto erboso artificiale non deve subire carichi concentrati elevati e/o per lunghi periodi.

I macchinari per la manutenzione devono:

- essere dotati di pneumatici a bassa pressione, non superare la capacità portante del sottofondo.
- essere manovrati con scrupolo, evitando frenate, svolte strette o soste prolungate che potrebbero danneggiare le fibre e compattare l'intaso.

Eventuali altri mezzi pesanti dovranno distribuire il carico con pannelli e proteggere adeguatamente il manto ed il sottofondo.

La frequenza delle manutenzioni dipende dalle ore di utilizzo delle superfici e pertanto deve essere adattata alle differenti esigenze.

Manutenzione ordinaria

Si consiglia di eseguire la seguente operazione ogni 7-14 giorni.

Spazzolare il campo da gioco con apposito utensile trainato da idoneo mezzo (trattorino).

L'operazione deve essere eseguita a velocità medio-alta sull'intero campo da gioco, avendo cura di effettuare i passaggi nel medesimo senso di posa dei teli che formano il campo.

Questa operazione garantisce la distribuzione omogenea del riempitivo ed una "pettinatura" ottimale del filato. In caso di piccole superfici, procedere alla manutenzione del campo con idonei spazzoloni manuali. La decompattazione può essere realizzata mediante l'utilizzo di rastrelli di plastica (no metallo).

Manutenzione periodica

Si consiglia di eseguire la seguente operazione ogni 90-120 giorni.

Non utilizzare mai rastrelli metallici. Accantonare foglie, semi, cartacce con un soffiatore e rimuovere i contaminanti. Eliminare le erbacce estirpandole a mano. Controllare la compattazione del riempitivo e l'omogeneità dello stesso, ponendo particolare attenzione alle aree dove le sollecitazioni di gioco sono maggiori, come le aree di rigore e di centrocampo; qualora necessario

procedere alla decompattazione con idonei mezzi meccanici. Il riempimento è soggetto ad un naturale calo di volume causato dalla compattazione e dagli spostamenti. La parte superiore delle fibre libere da intaso non dovrebbe essere superiore a 15-18 mm.

Qualora necessario, aggiungere o rimuovere il materiale di riempimento.

Spazzolare il campo con apposito utensile secondo la tecnica già descritta nella manutenzione ordinaria al fine di garantire l'omogeneità dell'intaso del manto.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL GESTORE.

Il Gestore dovrà garantire la gestione secondo le modalità e i contenuti indicati nella presente Convenzione. Il Gestore dovrà eseguire la gestione con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni riportate nella presente Convenzione. Il Gestore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione. Il Gestore non potrà eseguire lavori, interventi, acquisti, senza la preventiva autorizzazione del Comune; in caso contrario il Gestore non avrà diritto ad alcun rimborso. Le spese per danni prodotti dal Gestore per imprudenza o imperizia saranno interamente addebitate allo stesso.

ART. 12 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TRISSINO.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- il rilascio delle concessioni all'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale adibiti all'attività calcistica, per il periodo continuativo corrispondente ad un'intera stagione sportiva (indicativamente dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo);
- verifica dell'impianto di messa a terra tramite ditta abilitata;
- controllo semestrale degli estintori e presidi antincendio tramite ditta abilitata;
- controllo semestrale delle lampade e segnaletica di emergenza.

La manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti tecnologici (edificio, impianti elettrici e termo-idraulici e quanto altro occorresse al buon funzionamento e alla funzionalità degli impianti sportivi in esame), rimane in carico al Comune di Trissino, con la precisazione che le spese sostenute dall'Ente locale per eventuali riparazioni di danni dovuti a negligenza e a imperizia nella gestione, dovranno essere interamente rimborsate al Comune da parte del Gestore.

Nel caso di esecuzione di opere di straordinaria manutenzione che, nel corso della gestione si rendessero indispensabili e necessarie, gli impianti sportivi in esame potranno essere chiusi temporaneamente per ragioni di sicurezza e per il tempo occorrente per la realizzazione degli interventi, senza alcuna pretesa da parte del Gestore.

La gestione della centrale termica rimane in carico al Comune.

ART. 13 – ONERI PER LA SOMMISTRAZIONE DELLE FORNITURE E RIMBORSO SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE.

Il Gestore è tenuto all'intestazione dei contratti per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica.

Gli oneri dell'intestazione dei contatori relativi alle predette utenze sono a carico del Gestore.

Le spese relative a dette utenze sono totalmente a carico del Gestore e verranno rimborsate dal Comune di Trissino per l'importo massimo annuo di € **30.000,00** (ai sensi della deliberazione consiliare nr. 32 del 27.11.2017) e comunque liquidate sulla reale spesa sostenuta, previa presentazione delle relative bollette dovutamente pagate. Rientrano nel suddetto importo, anche gli interventi per la corretta tenuta del campo da calcio con manto in erba naturale –semina, diserbo e fertilizzazione- rimborsati dal Comune al Gestore, previa presentazione delle relative fatture debitamente pagate.

ART. 14 – CONTROLLI DEL COMUNE DI TRISSINO.

Il Comune di Trissino si riserva la facoltà, anche senza preavviso, di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento della presente Convenzione, avvalendosi di proprio personale e/o collaboratori, a suo insindacabile giudizio e ogni volta che lo riterrà necessario e/o opportuno.

ART. 15 – RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

Il Gestore del predetto impianto sportivo, ogni qualvolta ritenuto necessario e/o opportuno, ha la facoltà di presentare al Comune di Trissino, una relazione sull'andamento generale della gestione, evidenziando eventuali difficoltà e esigenze di manutenzione particolari dell'impianto, segnalando problemi o suggerimenti per l'ottimizzazione della gestione e per il miglioramento delle prestazioni. In ogni caso, a tale fine, è previsto un incontro di monitoraggio e di verifica–con cadenza almeno annuale- tra il personale dell'Ufficio Sport del Comune di Trissino e il Gestore.

ART. 16 – DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO.

Gli impianti sportivi adibiti all'attività calcistica sono impianti di proprietà del Comune di Trissino, privi di rilevanza economica e, pertanto, a copertura delle spese per la gestione degli stessi (quantificate sulla base dei costi sostenuti negli ultimi anni di gestione), l'Amministrazione Comunale provvede alla liquidazione del contributo annuo pari all'importo di € **13.800,00**.

Il contributo complessivo in merito alla gestione in oggetto, corrisponde ad € **52.900,00** per tutta la durata del presente rapporto convenzionale ed è comprensivo di tutte le prestazioni dovute.

Il contributo sarà liquidato in rate mensili posticipate pari ad € **1.150,00** ciascuna, su richiesta scritta del Gestore, che dovrà essere comprensiva anche di un prospetto di riepilogo mensile delle ore effettuate nel corso dell'esecuzione della gestione.

Il contributo compensa ogni prestazione e onere stabilito nella presente Convenzione, senza alcun diritto a nuove o ulteriori maggiorazioni.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale –nel corso della durata del periodo convenzionale e previa relazione positiva da parte del competente Ufficio Sport- valutare la possibilità di una modifica del contributo indicato nella presente Convenzione, previa esplicita e motivata istanza da parte del Gestore, contenente la descrizione dettagliata della motivazione che eventualmente determina la modifica del contributo pattuito e indicato nella Convenzione vigente.

Le rate del contributo saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta al protocollo comunale, previe le necessarie verifiche effettuate dai competenti uffici comunali.

La liquidazione del contributo (soggetto ai sensi di legge, alla ritenuta del 4%) è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Sport della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti, il Comune di Trissino, previo avvio del procedimento di contestazione, sospende il pagamento e in tal caso non verranno riconosciuti interessi a favore del Gestore.

ART. 17 – CANONE DI GESTIONE.

Il canone di gestione corrisponde all'importo relativo all'utilizzo orario del predetto impianto sportivo da parte del Gestore, il quale deve corrispondere obbligatoriamente al Comune di Trissino la suddetta somma, quantificata all'inizio di ogni stagione sportiva dal Servizio Finanziario, sulla base degli orari di utilizzo dell'impianto sportivo, riportati nella concessione all'uso, rilasciata all'Associazione _____ dal competente Ufficio Sport.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Gestore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente gestione.

ART. 19 – GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO.

Il Gestore è tenuto, nello svolgimento dell'incarico affidato, a rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ottemperanza al d.lgs. nr. 81/2008 "*Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro*" e successive modifiche ed integrazioni, il Gestore individua le figure responsabili in materia di sicurezza, in particolare il soggetto titolare dell'attività; tale soggetto dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza dei soggetti impiegati nella conduzione dell'impianto sportivo, quale compito assoggettabile alla figura del "*datore di lavoro*", come definita dal d.lgs. sopra menzionato. Inoltre, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, il Gestore dovrà rispettare e verificare che siano rispettate, durante il normale esercizio dell'attività, le seguenti regole di sicurezza:

1. divieto di fumare o usare fiamme libere;
2. divieto di effettuare interventi su macchinari, attrezzature, quadri elettrici, prese elettriche senza la preventiva autorizzazione del Comune;
3. divieto di utilizzare prolunghe elettriche, prese a spina volanti, adattatori e riduttori elettrici non conformi alle norme CE;
4. divieto di compiere qualsiasi azione che possa provocare rischi di incendio o di infortunio a sé o agli altri (detenere sostanze infiammabili, generare sorgenti di innesco di qualsiasi natura, ingombrare uscite di sicurezza e vie di fuga).

Sono a carico del Comune di Trissino tutti gli adempimenti riguardanti il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo e del suo utilizzo per le finalità per cui è concesso.

In particolare sono a carico del Comune di Trissino:

- le verifiche periodiche, revisioni e/o collaudi previsti per la struttura dalla normativa in materia di sicurezza (prevenzione incendi, impianti elettrici, impianti elevatori, impianti idrici e termici) e che riguardano lo stabile in generale;
- l'ottenimento o il rinnovo di nulla osta, pareri, autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione delle norme di sicurezza, per il mantenimento dei requisiti di agibilità dell'immobile ai fini sportivi.

Sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti riguardanti lo svolgimento in sicurezza delle attività per cui è concesso l'uso dell'impianto sportivo, nonché per l'utilizzo occasionale, preventivamente autorizzato dal Comune di Trissino, dell'impianto sportivo per finalità non sportive.

In particolare, sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti in materia di sicurezza riguardanti:

- l'attività sportiva svolta;
- le richieste di omologazione dei campi da gioco agli organi di controllo sportivo;
- le attività svolte nell'esecuzione del servizio, sia che riguardino le ordinarie attività di gestione (vigilanza, sorveglianza, riordino, sistemazione, custodia, etc.) sia che riguardino attività complementari (attività manutentive ordinarie) previste dalla presente Convenzione;
- l'ottenimento di nulla osta, pareri, autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione delle norme di sicurezza per l'utilizzo occasionale da parte del Gestore preventivamente autorizzato dal Comune, per intrattenimenti, spettacoli o altre finalità diverse dall'uso sportivo e, in particolare, per gli utilizzi che prevedano la sistemazione di pubblico negli spazi destinati all'attività sportiva.

Si precisa, inoltre, che:

- 1) il Gestore è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio i nominativi delle figure previste dal soprarichiamato d.lgs. nr. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, designate alle misure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;
- 2) è a carico del Gestore la dotazione, per tutto il personale in servizio, di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) e a uso promiscuo necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza;

- 3) il Gestore ha l'obbligo di garantire a tutti i lavoratori impiegati nei servizi richiesti dalla presente Convenzione, quanto previsto dal D.P.R. 19 marzo 1956 nr. 303 "*Norme generali per l'igiene del lavoro*" e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) il Gestore dovrà mettere in opera tutte le disposizioni necessarie per far sì che vengano rispettate tutte le prescrizioni specifiche circa la sicurezza per gli impianti sportivi di che trattasi.

ART. 20 – PERSONALE.

Il Gestore è tenuto a garantire le attività oggetto della presente Convenzione, impiegando personale –anche volontario– adeguato e idoneo, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, in grado di assicurare la corretta e regolare esecuzione di tutte le funzioni affidate, nessuna esclusa, a perfetta regola d'arte. Il personale impiegato può anche far parte, in qualità di socio, di dirigente, di affiliato o di collaboratore, dell'Associazione _____.

Il Gestore potrà avvalersi di personale dipendente e di collaboratori coordinati e continuativi, nonché di operatori liberi professionisti.

Il numero minimo di personale impiegato nel servizio richiesto è pari a 2 (due) unità che dovranno alternarsi durante la settimana. Deve, altresì, essere prevista la sostituzione temporanea del personale assente per cause diverse, in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio.

Il Gestore dovrà provvedere, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, su richiesta del Comune, a sostituire il personale ritenuto non idoneo, inadeguato o nel caso siano segnalati dei comportamenti irrispettosi durante lo svolgimento delle attività; in tal caso, il Gestore dovrà provvedere, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri.

Il personale dev'essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità psico-fisiche. Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, nonché essere disponibile alla collaborazione nei riguardi degli utenti, con particolare riguardo alle fasce giovanili (bambini, ragazzi, adolescenti, giovani).

Il Gestore è tenuto a consegnare l'elenco del personale da impiegare entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione e a segnalare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale modifica rispetto all'elenco presentato.

Il Comune di Trissino si riserva la facoltà di chiedere alle amministrazioni competenti il **Certificato penale antipedofilia** di cui all'articolo 25 bis, d.p.r. nr. 313 del 14.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni del personale impiegato.

Il Gestore dovrà osservare scrupolosamente le norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (d.lgs. nr. 39/2014 e successive modifiche ed integrazioni).

Spetta al Gestore organizzare il personale da esso impiegato come meglio crede, garantendo i livelli di qualità e di prestazioni richieste.

Il Gestore assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, anche volontari, designate ad effettuare le attività di cui alla presente Convenzione, e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza, nonché alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature. Assume, in particolare, tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici. L'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per il Comune di Trissino.

Qualora il Gestore si avvalga di personale dipendente, dovrà esplicitare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive, previdenziali e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Trissino da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra il Comune di Trissino ed il personale del Gestore.

Tutto il personale impiegato nell'espletamento materiale del servizio dovrà essere in possesso di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente il nominativo del Gestore e le proprie generalità. Il personale incaricato è tenuto a esporre la tessera di riconoscimento.

ART. 21 – REFERENTI.

Il Gestore, inoltre, è tenuto a comunicare al Comune il nominativo di un referente unico per la gestione del rapporto convenzionale. Le variazioni del nominativo sopra menzionato, devono essere puntualmente comunicate per iscritto.

ART. 22 - RESPONSABILITA'.

Il Gestore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni convenzionali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Il Gestore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dal Comune e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni convenzionali e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Le spese per danni derivanti e prodotti dal Gestore per imprudenza o imperizia saranno interamente addebitate allo stesso.

L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi connessi e/o conseguenti al presente rapporto convenzionale è a totale ed esclusivo carico del Gestore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il Gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni descritte nella presente Convenzione, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne il Comune dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso il medesimo Comune per cause riconducibili alle attività dello stesso Gestore.

Il Gestore assume, pertanto, la responsabilità civile e amministrativa della gestione oggetto della presente Convenzione e deve tenere indenne il Comune di Trissino da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, in genere, gli utenti, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze, violazioni di legge da parte del Gestore, nell'esecuzione degli obblighi assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dalla presente Convenzione.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento delle prestazioni nell'ambito del rapporto convenzionale, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Trissino, salvi gli interventi in favore del Gestore da parte di società assicuratrici.

ART. 23 – ASSICURAZIONI.

Il Gestore è, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili e alle cose di terzi, intendendosi soggetto terzo anche il Comune di Trissino, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza riserve o eccezioni.

Il Gestore, inoltre, è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento delle prestazioni descritte nella presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Anche gli associati eventualmente incaricati dei servizi dovranno essere assicurati civilmente e per infortuni con massimale adeguato.

A tale riguardo, il Gestore è tenuto a costituire e a consegnare al Comune, prima della stipula della predetta Convenzione, una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Trissino da tutti i rischi di esecuzione della gestione di cui all'oggetto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, compreso il personale del Comune, nell'esecuzione

delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e, in ogni caso, da una primaria compagnia di assicurazione.

La polizza assicurativa deve avere obbligatoriamente la durata pari a quella del periodo convenzionale e la stessa deve essere efficace e operativa per la durata dell'intero periodo del rapporto convenzionale e non ne è ammessa la sospensione per nessun motivo.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. nr. 123 del 2004. Dovranno essere trasmesse periodicamente all'Ufficio Sport del Comune le quietanze di pagamento dei premi assicurativi (entro e non oltre i 15 giorni successivi).

Qualora i contratti di assicurazione definiti dal Gestore prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi non sono opponibili, in nessun caso, al Comune.

Il Gestore si impegna a mantenere valida la suddetta polizza sino alla scadenza della Convenzione in oggetto.

La polizza di cui sopra dovrà avere i seguenti massimali:

R.C.T. – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Gestore o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nello svolgimento di tutte le attività previste nella presente Convenzione:

- € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), per singolo sinistro senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo;
- € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), per persona;
- € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), per cose.

La polizza dovrà altresì prevedere che il Comune di Trissino è considerato a tutti gli effetti “terzo”.

R.C.O. – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera:

- € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), per singolo sinistro;
- € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), per persona.

La polizza RC dovrà prevedere tutte le condizioni indicate dal presente articolo.

La presenza di tale polizza non libera il Gestore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, il Gestore dovrà informare gli organi competenti. In ogni caso, tutte le responsabilità morali, materiali e civili saranno sempre ed esclusivamente attribuite agli organizzatori di tali eventi.

ART. 24 - INFORTUNI E DANNI.

La vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni è svolta dalla Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona, alla quale si rivolgerà il Gestore per ogni istruzione. Per negligenza, inadempienze o manchevolezze da parte del Gestore, la Responsabile del Settore II^ -con l'ausilio degli uffici comunali competenti-, provvederà alla contestazione formale dei fatti, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione.

Nessun ulteriore onere di qualsiasi natura può derivare al Comune di Trissino, oltre alla liquidazione del contributo pattuito.

Le spese relative a qualunque tipo di acquisto e/o intervento, le cui somme non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, sono a carico del Gestore.

ART. 25 – PENALI.

Fatta salva la responsabilità del Gestore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Gestore medesimo è tenuto a corrispondere al Comune di Trissino le penali in conformità a quanto descritto nel presente articolo.

Il Gestore prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Gestore autorizza il Comune -ex art. 1252 c.c.- a compensare le somme ad esso Gestore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti al Comune a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

La contestazione è effettuata dal Comune di Trissino in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore che può far pervenire nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede all'applicazione delle stesse, come di seguito riportato:

mancato spegnimento delle luci alla fine dell'attività	€ 50.00 per ogni volta e per vano
mancata chiusura delle porte di ingresso	€ 300.00 per ogni volta
mancata apertura degli impianti sportivi	€ 200.00 per ogni volta
ritardata apertura degli impianti sportivi di quindici minuti rispetto agli orari stabiliti dal Comune di Trissino	€ 50.00 fino ad un'ora per ogni volta € 100.00 per ogni volta oltre un'ora di ritardo
mancata attivazione del sistema di allarme (qualora l'impianto d'allarme sia installato e funzionante presso gli impianti sportivi)	€ 100.00 per ogni volta
mancata segnalazione di danni comunque provocati ai beni affidati e concessi	10% del valore del danno riscontrato
per furto/smarrimento delle chiavi della struttura	€ 50.00 per ogni chiave
mancata osservazione di disposizioni varie previste nella presente Convenzione	€ 100.00 per ogni inosservanza

Le eventuali somme dovute a titolo di penale sono trattenute sulla rata in scadenza dovuta a titolo di contributo. La ripetuta e continua applicazione delle penali -ad insindacabile giudizio del Comune-, può determinare la risoluzione della predetta Convenzione, senza dar titolo al Gestore alla corresponsione di nessuna somma a titolo risarcitorio o di indennizzo o di rimborso spese.

ART. 26 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE.

Il Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trissino che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Associazione, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Trissino ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente Convenzione nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della gestione;
- comportamenti del Gestore che concretano grave inadempimento, ovvero ripetute e continue violazioni delle obbligazioni derivanti dal rapporto convenzionale, tali da compromettere la buona riuscita delle attività;
- ritardo nell'esecuzione delle attività per negligenza del Gestore, rispetto ai tempi concordati;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione e/o interruzione della gestione da parte del Gestore senza giustificato motivo;
- affidamento a terzi soggetti –senza la preventiva autorizzazione del Comune- di parte delle prestazioni di cui alla presente Convenzione;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Gestore nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione;
- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del Gestore;
- cessione/scioglimento del Gestore;
- danni agli utenti del servizio ed ai beni di proprietà comunale, derivanti da colpa grave e/o da imperizia, incuria e negligenza;
- mancato pagamento dei compensi, della retribuzione e/o mancato pagamento dei contributi previdenziali al personale impiegato.

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune di Trissino, in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore che può far pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede alla risoluzione immediata senza che il Gestore abbia nulla a pretendere eccetto la liquidazione delle rate del contributo dovuto per le prestazioni regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione della presente Convenzione, sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi soggetti la suddetta gestione in danno del Gestore al quale saranno addebitate le eventuali spese in misura superiore a quelle previste nella Convenzione originaria.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il Gestore dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Gestore, in caso di risoluzione della presente Convenzione, non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo da parte del Comune.

ART. 28 – RECESSO DALLA CONVENZIONE.

Il Comune di Trissino ha diritto, in qualsiasi momento, a recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per giusta causa e per motivi di pubblico interesse e/o utilità, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, naturali e continuativi, da comunicarsi al Gestore tramite posta elettronica certificata.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento:

- qualora accerti un utilizzo non conforme alle finalità perseguite con il presente atto;
- per gravi e ripetute ed accertate inadempienze da parte del Gestore, in merito agli obblighi stabiliti per la suddetta gestione;
- nel caso in cui il Gestore consenta l'accesso e l'utilizzo della struttura in oggetto a chi non sia stato autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di recesso, il Gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di cui alla presente Convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito da norme di legge.

ART. 29 - CONTROVERSIE.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dovrà essere preliminarmente trattata tra le parti e sottoposta all'esame della Giunta Comunale. Qualora la controversia non sia risolta in via bonaria, potrà essere demandata dalla parte che si ritiene lesa

all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro territoriale competente è il Foro di Vicenza. E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato.

ART. 30 – PUBBLICITA'.

È riservata al Gestore l'esclusiva della pubblicità all'interno dell'area oggetto della Convenzione. Tale pubblicità è assoggettata al pagamento della relativa tassa comunale da parte del Gestore con diretta rivalsa verso le ditte interessate. La pubblicità dovrà essere esercitata in base alla normativa vigente in materia. Il Comune si riserva di richiedere la rimozione della pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

Hanno diritto ad esercitare la pubblicità, nel rispetto della vigente normativa in materia e negli spazi a ciò destinati, anche gli altri soggetti autorizzati dal Comune ad utilizzare l'impianto sportivo durante lo svolgimento di partite ufficiali e/o altre manifestazioni. Il Comune vincola il Gestore a destinare spazi pubblicitari ad ogni singola associazione che utilizza l'impianto sportivo in esame.

ART. 31 - SPESE, IMPOSTE E TASSE.

La presente Convenzione è stipulata mediante la forma della scrittura privata e in formato digitale. Tutte le spese della presente Convenzione e dei relativi allegati, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), nessuna esclusa, sono interamente a carico del Gestore. La presente Convenzione è registrabile solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico di chi intenda farne uso.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (*“Regolamento generale sulla protezione dei dati”* - GDPR) e del D.lgs. nr. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, come specificato nell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli Uffici del Settore II^a del Comune di Trissino.

Il Gestore è consapevole che l'esecuzione della gestione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate. Il Gestore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della presente Convenzione.

Il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. nr. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Gestore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 33 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle norme di legge che regolano la materia ed agli usi e alle consuetudini.

Fatto, letto, accettato, confermato e sottoscritto da entrambe le parti.

Il Comune di Trissino
La Responsabile del Settore II^a - Servizi alla Persona
dr.ssa Pretto Ketty

Il Gestore
Associazione _____
Il Legale Rappresentante/Presidente
